

Dott.ssa Raffaella Rega Consulente del lavoro  
Dott.ssa Anna D'Ambrosio Consulente del lavoro

Gentili Clienti,

Con l'ordinanza n. 23919 del 26 agosto 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio fondamentale in materia di lavoro prestato tra familiari.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che **l'attività lavorativa svolta da un familiare si presume sempre resa a titolo gratuito**, indipendentemente dal fatto che i soggetti coinvolti siano o meno conviventi.

Pertanto:

- Spetta al lavoratore, e non al datore di lavoro, fornire la prova che sussista un reale rapporto di lavoro subordinato, con tutte le caratteristiche tipiche (vincolo di subordinazione, eterodirezione, orario, retribuzione, ecc.);
- In assenza di tale prova, il lavoro prestato non dà diritto a busta paga, stipendio o contributi previdenziali utili per la pensione.

Questa pronuncia sottolinea l'importanza, anche nei rapporti di lavoro in ambito familiare, di **formalizzare correttamente il rapporto e documentarne ogni aspetto**.

In caso contrario, vi è il rischio che l'attività sia considerata gratuita, con conseguenti problematiche sotto il profilo contributivo e retributivo.



### Conclusioni

Si raccomanda ai datori di lavoro che intendano instaurare rapporti di lavoro con familiari (coniugi, figli, fratelli, ecc.) di predisporre contratti regolari e completi, onde evitare future contestazioni in sede ispettiva o giudiziaria.

Per ulteriori chiarimenti e per essere supportati nella corretta gestione di tali rapporti, il nostro Studio resta a disposizione.

Cordiali saluti

Reggio Emilia  
Via Martiri di Cervarolo, 26  
42122 Reggio Emilia (RE)  
tel. 0522 150 10 13

Riccione  
Via Tortona, 10  
47838 Riccione (RN)  
Tel. 0541 178 14 50



RIVA: 02583110354  
SDI: USAL8PV  
C.F.: RCERFL77L69H703U  
**consulenzarega.it**